

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Fra

Direzione Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione,

Provincia di Genova,

Comune di Genova,

Comune di Arenzano, Comune di Avegno, Comune di Bargagli, Comune di Bogliasco, Comune di Borzonasca, Comune di Busalla, Comune di Camogli, Comune di Campoligure, Comune di Campomorone, Comune di Carasco, Comune di Casarza Ligure, Comune di Casella, Comune di Castiglione Chiavarese, Comune di Ceranesi, Comune di Chiavari, Comune di Cicagna, Comune di Cogoleto, Comune di Cogorno, Comune di Coreglia Ligure, Comune di Crocefieschi, Comune di Davagna, Comune di Fascia, Comune di Favale di Malvaro, Comune di Fontanigorda, Comune di Gorreto, Comune di Isola Cantone, Comune di Lavagna, Comune di Leivi, Comune di Lorsica, Comune di Lumarzo, Comune di Masone, Comune di Mele, Comune di Mezzanego, Comune di Mignanego, Comune di Moconesi, Comune di Moneglia, Comune di Montebruno, Comune di Montoggio, Comune di Né, Comune di Neirone, Comune di Orero, Comune di Pieve Ligure, Comune di Portofino, Comune di Propata, Comune di Rapallo, Comune di Recco, Comune di Rezzoaglio, Comune di Ronco Scrivia, Comune di Rondanina, Comune di Rossiglione, Comune di Rovegno, Comune di S. Colombano Certenoli, Comune di S. Margherita Ligure, Comune di S. Olcese, Comune di S. Stefano d'Aveto, Comune di Savignone, Comune di Serra Riccò, Comune di Sestri Levante, Comune di Sori, Comune di Tiglieto, Comune di Torriglia, Comune di Tribogna, Comune di Uscio, Comune di Valbrevenna, Comune di Vobbia, Comune di Zoagli, AUSSL incidenti sul territorio della provincia di Genova, finalizzato alla migliore integrazione scolastica e sociale di alunni che hanno bisogni particolari, e tra questi, con priorità, delle persone handicappate.

Riferimenti normativi

Leggi statali

- Legge n. 118 del 30/3/1971 – Conversione in Legge del decreto legge 30/1/1971 n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili.
- DPR n. 616 del 24/7/1977 – Decentramento ad enti locali di competenze in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.
- Legge 833 del 23/12/1978 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e successive integrazioni e modifiche.
- DPR n. 384 del 27/4/1978 – Regolamento d'attuazione dell'articolo 27 della Legge n. 118/71 per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Legge 845 del 21/12/1978 – Legge Quadro in materia di formazione professionale.
- Legge n. 142 del 8/6/1990 – Ordinamento delle autonomie locali.
- Legge n. 104 del 5/2/1992 – Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione ed i diritti per le persone handicappate – e successive integrazioni e modifiche.
- Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge sopra riportata, sui criteri per la stipula degli accordi di programma.
- D.Lgs. 502 del 30/12/1992, così come integrato dal D. lgs. n. 229 del 19/6/99 recante norme per la razionalizzazione del S.S.N..

- Legge n. 67 del 18/3/1993 – Conversione in legge del D.L. 18/1/1993 n. 9 recante disposizioni in materia sanitaria e socio -assistenziale.
- DPR 24/2/1994 – Atto d’indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia d’alunni in situazione di handicap.
- D. Lgs. n. 297 del 16/4/94 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole d’ogni ordine e grado e successive integrazioni e modifiche.
- D.P.C.M. del 7/6/95 – Carta dei servizi scolastici.
- Legge n. 59 del 15/3/1997 – Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa - art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche in particolare la L. 440/1997.
- DPR 23/7/98 Approvazione piano Sanitario Nazionale 1998/2000.
- D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali”.
- Legge n. 68 del 12/3/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Istituzione del fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e il DPR 275 dell’8 marzo 1999 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
- DPR 10/11/99 – Approvazione del progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1998/2000”
- D.P.C.M. del 13/1/2000 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio.
- Legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione n. 30 del 10 febbraio 2000;
- D.P.C.M. 14/2/2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio -sanitarie;
- D.P.C.M. 29/11/2001 – Definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Leggi Regionali

- Legge n. 19 del 12/4/1994 – Norme per la prevenzione, riabilitazione e l’integrazione sociale dei portatori di handicap.
- Legge n. 42 dell’8/8/94 e successive modificazioni.

Decreti Ministeriali

- D.M. Istruzione del 9/7/1992 – Criteri per la stipulazione degli accordi di programma.
- D.M. Istruzione del 15/7/1992 – Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale.
- D.M. Sanità del 24/4/2000 Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al “Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998/2000”

Circolari Ministeriali M.P.I.

- C.M. n. 227 del 8/8/1975 – Interventi a favore degli alunni handicappati.
- C.M. n. 159 del 28/6/1979 – Collaborazione scuola, enti territoriali.
- C.M. n. 199 del 28/7/1979 – Sostegni particolari.
- C.M. n. 258 del 22/9/1983 – Linee d’intesa fra scuola, Enti Locali, USL.
- C.M. n. 250 del 3/9/1985 – Azione di sostegno a favore dei portatori di handicap.

- C.M. n. 1 del 4/1/1988 – Continuità educativa del processo d'integrazione degli alunni handicappati.
- C.M. n. 262 del 22/9/1988 – Iscrizioni e frequenza alla scuola di II grado d'alunni handicappati.
- C.M. n. 339 del 16/11/1992 – Continuità educativa fra i diversi ordini di scuola.

Finalità

Il presente accordo intende definire e stimolare modalità e procedure di collaborazione tra i diversi firmatari e tra le scuole ed i servizi presenti sul territorio, al fine di promuovere la piena integrazione della persona "nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro" (art. 14, L. 328/00), anche in considerazione e riferimento ad altri progetti attivati o attivabili (L. 285).

Nel rispetto di tali finalità si ritiene opportuno un unico accordo che riguardi l'intero territorio coincidente con la provincia Genovese.

Il presente documento, individuando come interlocutori diretti, per la componente scolastica, i singoli istituti, eventualmente tra loro consorziati, fornisce linee guida concordate con gli interlocutori sanitari e sociali; esso costituisce quindi un "documento tipo", contrattato a livello provinciale, la cui esecutività richiede la sola firma del capo di istituto.

Non è escluso che a livello di singolo istituto, nel rispetto ed in coerenza con le linee del presente Accordo di Programma, possano esser concordati con maggior dettaglio il tipo di interventi e collaborazione.

Attribuzioni e competenze degli enti firmatari

Direzione Regionale

La Direzione Scolastica Regionale, anche con riferimento alla legge 104/92 e successiva normativa, si impegna ad assicurare il processo di integrazione di alunni con bisogni particolari, stimolando il potere di decisione e di iniziativa delle scuole autonome per quanto di loro competenza, sui seguenti aspetti:

- La Direzione Scolastica Regionale, anche con riferimento alla legge 104/92 e successiva normativa, si impegna ad assicurare il processo di integrazione di alunni con bisogni particolari, stimolando il potere di decisione e di iniziativa delle scuole autonome per quanto di loro competenza, sui seguenti aspetti:
- iscrizione e frequenza nelle comuni scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, di bambini e ragazzi in situazione di handicap, indipendentemente dal livello di gravità accertato;
- assegnazione di insegnanti di sostegno specializzati in grado di offrire un'adeguata risposta ai bisogni specifici dell'alunno;
- costituzione presso ogni circolo didattico ed ogni istituto di scuola secondaria di gruppi misti di lavoro (insegnanti, operatori del Servizio Sanitario e degli EE.LL, familiari, studenti) con il compito di definire e monitorare il profilo dinamico funzionale (P.d.F) e il piano educativo personalizzato (P.E.P.), nonché le iniziative d'integrazione predisposte nel Piano dell'Offerta Formativa;
- attivazione nelle scuole della figura obiettivo di riferimento per l'handicap con il compito di:
 - a) organizzare incontri tra docenti di sostegno e docenti curricolari;

- b) coordinare i rapporti tra scuola e servizi;
- c) gestire la documentazione, i sussidi, i materiali, i supporti;
- d) utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per conoscere e socializzare esperienze d'integrazione;
- stimolo alla crescita della cultura dell'integrazione attraverso iniziative di formazione volte ai Dirigenti Scolastici (primi fra tutti i Dirigenti degli istituti di secondo grado) e agli insegnanti curricolari;
- diffusione della cultura dell'integrazione tra i collaboratori scolastici (ex ATA) attraverso opportune iniziative di formazione;
- ampliamento della collaborazione con l'Università anche attraverso protocolli d'intesa con le facoltà di Medicina, Psicologia, Scienza della Formazione, per il tirocinio previsto nella formazione dei futuri insegnanti;
- attuazione di iniziative di continuità fra i diversi gradi di scuola prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore;
- attivazione di forme sistematiche di orientamento idonee a prefigurare uno specifico progetto di studio e di lavoro per la persona in situazione di handicap (L. 104/92, art. 14, lettera a);
- completa attuazione delle norme di sicurezza previste dalla legge 626/96 al fine di tutelare al meglio bambini e ragazzi fisicamente più indifesi;
- predisposizione di forme periodiche di monitoraggio e di verifica dei processi d'integrazione attivati presso singoli istituti (eventualmente scelti a campione), anche al fine di incentivare economicamente, nei limiti delle risorse disponibili, le esperienze qualitativamente più soddisfacenti;
- socializzazione dei risultati delle verifiche effettuate agli Enti firmatari del presente Accordo di Programma.

Servizio Sanitario

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" e l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 "Chiavarese" si impegnano, ciascuna per i Comuni di propria competenza, tramite le figure professionali operanti presso le Unità Multidisciplinari, ovvero tramite gli operatori degli Istituti accreditati, a fornire le seguenti prestazioni:

- attestazione di handicap, inviata alle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli Asili Nido e le Scuole Comunali per l'Infanzia, con scadenza annuale;
- parere tecnico, fornito con le modalità del consulto dall'equipe specialistica di competenza, necessario all'attivazione di quanto possa essere funzionale al migliore inserimento scolastico dei minori in situazione di handicap grave/gravissimo;
- stesura della Diagnosi Funzionale per ogni nuova individuazione di handicap, per ogni passaggio di ordine di scuola, a partire dall'Asilo Nido, nonché per gli inserimenti già in atto che presentino significative variazioni;
- collaborazione con le Scuole alla stesura del PDP e alle successive verifiche o aggiornamenti;
- collaborazione con le Scuole alla stesura del PEP e alle successive verifiche;
- individuazione, su segnalazione, degli alunni che hanno significative difficoltà di apprendimento e che pertanto necessitano di interventi didattico-pedagogici particolari;
- incontri di impostazione del lavoro e di verifica con le singole Scuole o di consulenza agli insegnanti;

- assistenza infermieristica a bambini con gravissime e documentate patologie, che necessitano di prestazioni infermieristiche di particolare rilievo sanitario, valutate dal Nucleo Operativo Infermieristico dell'Unità Operativa Assistenza Consultoriale (U.O.A.C.) o dal competente servizio individuato dall'Azienda;
- segnalazione alla Provincia di Genova dei soggetti in situazione di handicap o con bisogni formativi particolari, su richiesta degli stessi, per la formulazione di progetti specifici nell'ambito dei Corsi di Formazione Professionale, all'interno di un progetto di vita complessivo;
- collaborazione con gli operatori dei Centri di Formazione Professionale per l'impostazione del progetto formativo e supporto delle esperienze di Formazione Professionale;
- collaborazione con gli operatori dei Centri di Formazione Professionale per l'analisi dei risultati e per la formulazione delle proposte successive all'esperienza formativa, all'interno della realizzazione del "progetto di vita".

Tutte le attività e le prestazioni sopra esposte saranno sottoposte a verifica/monitoraggio, utilizzando indicatori specifici.

Per le Amministrazioni locali deputate ad operare sul territorio della provincia genovese è opportuno sottolineare che tutti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e a rendere effettivo il diritto allo studio, debbano derivare non solo dalla programmazione interna dei settori istituzionalmente preposti ma, soprattutto, operare nell'ambito di una sussidiarietà e di una condivisione che rappresentano un elemento portante della natura e della qualità dell'intervento stesso.

In presenza di disabilità particolarmente gravi, gli enti firmatari si impegnano a fornire alle istituzioni scolastiche tutta la collaborazione necessaria per realizzare spazi di accoglienza per esigenze specifiche.

Provincia di Genova

L'Amministrazione Provinciale si impegna a contribuire al processo d'integrazione delle persone in situazione di handicap mediante le seguenti azioni:

- collaborazione con i comuni del territorio provinciale al fine del coordinamento degli interventi e delle iniziative per l'inserimento degli studenti in situazione di handicap, nelle scuole di competenza;
- sostegno a progetti predisposti dalle scuole di propria competenza per favorire processi d'integrazione scolastica caratterizzati da allargamento delle opportunità per soggetti portatori di handicap, ampio coinvolgimento della comunità scolastica nel processo educativo -relazionale, supporto alle disabilità gravi; tali progetti saranno esaminati congiuntamente alle amministrazioni civiche competenti;
- monitoraggio delle iniziative attivate presso le scuole di istruzione secondaria superiore della provincia, attraverso l'utilizzo di parametri di rilevazione concordati con i soggetti interessati. (Normativa di riferimento D. Leg.vo 112/98).

Comune di Genova

Il Comune di Genova, Direzione Servizi alla Persona, si impegna a garantire le prestazioni di assistenza specialistica per l'inserimento scolastico degli alunni disabili. In particolare quanto segue:

- servizi specializzati che mirano a valorizzare la comunicazione, l'autonomia personale e l'integrazione, attraverso personale dipendente e/o del terzo settore, che assista e partecipi al progetto educativo in collaborazione con la scuola ed i servizi sanitari;
- servizi che garantiscano l'accoglienza e l'integrazione degli alunni disabili gravi, con particolare attenzione ai bisogni assistenziali ed educativi, attraverso personale dipendente e/o del terzo settore che partecipa alla realizzazione del progetto socio-educativo, collaborando con tutte le figure in esso coinvolte;
- servizi estivi che garantiscano agli alunni disabili gravi un intervento educativo, sanitario e socio-assistenziale simile a quello scolastico, con particolari attività all'interno e all'esterno dei centri estivi;
- servizi diversificati, a seconda della gravità dell'handicap, di aiuto, accompagnamento e trasporto degli alunni disabili da e per le sedi scolastiche, nonché nell'ambito delle attività extra scolastiche programmate dalle scuole;
- fornitura di ausili, attrezzature e materiale che, su indicazione dei servizi sanitari, sono assegnati agli alunni disabili in uso individuale all'interno delle sedi scolastiche;
- iscrizione e frequenza negli asili nido e scuole dell'infanzia come previsto nel Regolamento dei servizi per l'infanzia del Comune di Genova;
- assegnazione nelle Scuole Civiche di insegnanti a sostegno dell'integrazione, con particolare attenzione alla predisposizione di progetti che garantiscano la continuità nel passaggio da un ciclo all'altro.
- I Comuni extra-metropolitani della provincia di Genova sono invitati ad assicurare, ai minori handicappati, gli opportuni interventi assistenziali e di supporto per favorire la loro migliore partecipazione alla vita familiare e sociale. Tali interventi, integrati con il percorso formativo di crescita e scolastico, potranno anche essere attuati attraverso l'istituto del consorzio, ed in riferimento all'attività di coordinamento e supporto organizzativo che la legge vigente riconosce come competenza della Provincia.

Parte comune

Gli enti firmatari del presente accordo convengono su quanto segue:

- Premesso che l'integrazione degli allievi handicappati avviene nelle classi comuni, al fine di garantire la fruizione della scuola a minori in situazione di particolare gravità, l'integrazione scolastica può prevedere l'utilizzo di strutture particolarmente attrezzate e l'adozione di tempi scuola diversi, all'interno di percorsi formativi che garantiscano comunque la massima integrazione possibile dei soggetti interessati, nel rispetto dei loro bisogni. L'integrazione degli alunni in situazione di handicap grave è giudicata dai sottoscrittori come priorità, e pertanto si impegnano a favorirla individuando le soluzioni più opportune. In tale prospettiva si garantisce il massimo impegno congiunto nei confronti di quanto possa essere funzionale al migliore inserimento dei "gravi".
- Nella consapevolezza che il processo d'integrazione non può esaurirsi nell'inserimento scolastico, gli Enti firmatari si impegnano ad individuare, a sostenere e favorire ogni iniziativa che consenta la partecipazione dei soggetti in situazione di handicap ad attività educative, sportive e del tempo libero, parallele alla vita scolastica.

- Ai fini dell'orientamento, gli Enti firmatari si impegnano a favorire la messa in comune delle proprie conoscenze sui singoli soggetti, per individuare o attivare percorsi scolastici o formativi, rispondenti a specifiche esigenze di crescita e di inserimento lavorativo.

Strumenti dell'accordo

Nella convinzione che, ai fini di un efficace presa in carico dei soggetti che presentano particolari necessità, sia necessaria non tanto una preventiva e aprioristica definizione di competenze e di ambiti d'intervento da parte dei diversi interlocutori istituzionali, quanto piuttosto un loro reale confronto in sedi opportunamente definite, si conviene che gli strumenti per la migliore gestione dell'accordo siano rappresentati da "tavoli di concertazione" a diversi livelli:

- a livello di singoli istituti, in cui si confrontano: genitori degli alunni, operatori dei diversi Enti, staff di gestione della scuola;
- a livello di ambito, circoscrizione o di piccolo Comune in cui si confrontano i diversi interlocutori istituzionali presenti sul territorio;
- a livello di Comune di Genova, in cui si confrontano responsabili della Direzione Scolastica Regionale, rappresentanti della Consulta sull'handicap, responsabili degli EE.LL; operatori dei Servizi Sanitari allo scopo di concertare le linee guida d'intervento sull'handicap e le modalità di monitoraggio e verifica dell'integrazione.

Vigilanza e Validità

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo è svolta da un Collegio presieduto dal Presidente della Provincia e rappresentato dagli Enti contraenti, nonché dal Prefetto della provincia di Genova.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonché i poteri sostitutivi promossi dal Presidente del Collegio nei confronti delle parti inadempienti, consistenti in atti finalizzati all'adozione dei provvedimenti cui la parte inadempiente si sia obbligata individuando stanziamenti a bilancio.

Il presente Accordo ha validità triennale e sarà adeguato alle nuove situazioni ogni qualvolta lo richiederanno diverse disposizioni legislative o il mutare delle procedure organizzative degli Enti firmatari.

Modalità di approvazione, pubblicità

- Le modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo sono regolate dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli Enti Locali).
- I firmatari si impegnano a promuovere ogni forma di pubblicizzazione dell'Accordo, portandolo a conoscenza di tutti i soggetti interessati, al fine di favorirne l'attuazione e l'utilizzazione.
- Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti.